

Stato di attuazione della legge n.675/1996

PAGINA BIANCA

Le principali novità sul piano normativo

1 Il testo unico e i codici deontologici

Nel 2002 è proseguito il consolidamento degli interventi normativi del 2001 che hanno integrato la disciplina in materia di protezione dei dati personali in vista dell'adozione di un testo unico in materia.

Dopo la legge 24 marzo 2001, n. 127, recante una nuova delega al Governo, e il decreto legislativo 28 dicembre 2001 n. 467, che ne rappresenta la prima fase di attuazione, sono state poste le basi per completare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, con l'adozione, entro il 30 giugno 2003, di un testo unico (art. 1, comma 4, l. n. 127/2001) e con il varo di codici deontologici in alcuni importanti settori (art. 20, d.lg. n. 467/2001).

La previsione di un testo unico delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali renderà possibile introdurre integrazioni e modifiche di coordinamento o finalizzate alla migliore attuazione della disciplina vigente, anche in settori, come quelli relativi alle attività giudiziarie e di polizia, nei quali è avvertita l'esigenza di completare il percorso previsto dalle leggi delega che si sono succedute dal 1996 ad oggi (leggi nn. 676/1996, 344/1996 e, appunto, 127/2001).

Il termine per completare i lavori per l'adozione del testo unico, originariamente fissato al 31 dicembre 2002, è stato prorogato al 30 giugno 2003 dalla legge comunitaria 2002 (art. 26, l. 3 febbraio 2003, n. 14) su iniziativa del Governo che potrà rendere possibile un esame ancora più approfondito della materia, già di per sé complessa, anche al fine di attuare la nuova direttiva relativa alla protezione dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo n. 2002/58/CE del 12 luglio 2002).

Nel 2002 e nei primi mesi del 2003 è proseguito l'impegno della commissione di esperti istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica per la messa a punto di uno schema del testo unico.

Al tema dei codici di deontologia e di buona condotta le recenti norme hanno dato notevole risalto, prevedendo anche che il rispetto delle relative disposizioni costituisca condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati. Come già riportato nella precedente *Relazione del 2001*, in ragione della sperimentata efficacia del ricorso a tali strumenti normativi, il d.lg. n. 467/2001 ha esteso l'utilizzo di tale fonte regolatrice al fine di specificare i principi della legge n. 675/1996 in alcuni settori, fra quelli indicati nella legge-delega n. 127/2001, nei quali è sentita, anche da parte delle categorie di soggetti interessati, l'esigenza di una disciplina dettagliata e al tempo stesso flessibile nei suoi sviluppi (art. 20, d.lg. n. 467/2001).

I nuovi codici, che si aggiungeranno a quelli già sottoscritti o in via di completamento,

riguardano, in sintesi, i trattamenti:

- effettuati nell'ambito dei servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica e in particolare attraverso *Internet* ;
- necessari per la gestione del rapporto di lavoro e per finalità previdenziali;
- effettuati per fini di *direct marketing* o di invio di materiale pubblicitario;
- svolti a fini di informazione commerciale;
- provenienti da archivi pubblici ed accessibili al pubblico;
- effettuati nell'ambito di sistemi informativi utilizzati per la concessione di crediti al consumo (centrali rischi private);
- effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini (videosorveglianza).

Tali codici dovranno ispirarsi ai criteri direttivi delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa indicate nella legge-delega n. 676 del 1996 e ad alcuni principi integrativi di carattere generale per specifiche categorie di trattamenti, espressamente indicati nelle norme del 2001.

Sinora, in base all'art. 31, comma 1, lett. *h*) della legge n. 675/1996 -che attribuisce al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di codici deontologici- e ad altre disposizioni normative (art. 25, l. n. 675/1996; art. 6, d.lg. 30 luglio 1998, n. 281), sono stati sottoscritti: a) il codice relativo all'attività giornalistica, pubblicato a seguito del provvedimento del Garante del 29 luglio 1998; b) quello per i trattamenti effettuati a scopi storici, pubblicato a seguito del provvedimento del Garante del 14 marzo 2001; e c) nel decorso anno, il codice per i trattamenti effettuati a scopi statistici e di ricerca scientifica nell'ambito del SISTAN, pubblicato a seguito del provvedimento del Garante del 31 luglio 2002 (per quest'ultimo si veda, più diffusamente, il paragrafo 25). Sono, inoltre, in avanzato stato i procedimenti per l'adozione del codice per l'attività forense e l'investigazione privata (art. 22, comma 4, l. n. 675/1996) e il codice per gli altri trattamenti effettuati a scopi statistici e di ricerca scientifica.

I codici di deontologia e di buona condotta, che saranno allegati al testo unico al fine di garantire completezza ed omogeneità al processo normativo di attuazione della delega (art. 20, comma 4, d.lg. n. 467/2001), costituiranno così una fonte significativa anche per gli effetti sul piano della liceità dei trattamenti. Il Garante ha avviato le procedure per l'approvazione dei nuovi codici con deliberazione del 10 aprile 2002, adottata in anticipo rispetto al termine previsto dal menzionato art. 20, fissato al 30 giugno, con la quale ha invitato "*a partecipare all'adozione*" dei codici tutti i soggetti pubblici o privati "*aventi titolo ... in base al principio di rappresentatività*" (art. 31, comma 1, lett. *h*), l. n. 675/1996). Numerose sono risultate le richieste di partecipazione pervenute all'Autorità.